

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 61

AI PRODUTTORI INTERESSATI

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA

All' A.G.R.E.A

Largo Caduti del Lavoro, 6

40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.

Via San Donato, 42/1

50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A

Via N. Tommaseo, 63-69

35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione

Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Piazza Città di Lombardia, 1

20100 MILANO

All' APPAG Trento

Via G.B. Trener, 3

38100 TRENTO

All' ARCEA
Via E. Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano -
OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

A SIN S.p.A.
Via Curtatone, 4 d
00185 ROMA

Oggetto: Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 - pagamento aiuto "de minimis" in attuazione del DM 1 marzo 2018, n. 1317 - **Integrazione alle Istruzioni Operative n. 13 del 22 marzo 2018, n. 26 del 8 giugno 2018 e n. 42 del 27 luglio 2018.**

1 PREMESSA

Con le Istruzioni Operative n.13 del 22 marzo 2018 è stata definita la disciplina degli interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate, previsti dalla legge di Bilancio 2018 nonché dal DM 1° marzo 2018, n. 1317.

Le presenti Istruzioni Operative fanno seguito a quelle sopra citate, definendo le modalità di presentazione delle domande ed i relativi controlli istruttori.

2 BASE NORMATIVA

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 novembre 2017, n. 4259, che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come rifinanziato dalla legge n. 232 del 2016 nonché delle risorse relative alle annualità 2016 e 2017 eccedenti le domande già presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016.

- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
- LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
- Decreto 1° marzo 2018, n. 1317 - Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
- Istruzioni operative n. 13 del 22 marzo 2018 – Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 - pagamento aiuto “de minimis” in attuazione del DM 1° marzo 2018, n. 1317,
- Istruzioni operative n. 26 del 8 giugno 2018 – Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 - pagamento aiuto “de minimis” in attuazione del DM 1° marzo 2018, n. 1317 – Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 13 del 22 marzo 2018
- Istruzioni operative n. 42 del 27 luglio 2018 – Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 - pagamento aiuto “de minimis” in attuazione del DM 1 marzo 2018, n. 1317 – Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 13 del 22 marzo 2018 e n. 26 del 8 giugno 2018.

3 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO

Per comodità di riferimento si ribadisce che l’aiuto è richiedibile dalle aziende per le quali sono riscontrati i seguenti requisiti:

1. Presenza di prati permanenti;
2. Presenza di un allevamento zootecnico di bovini, ovini, caprini o equidi;
3. Detentori di titoli PAC assegnati nel 2015.

I prati permanenti ammissibili sono ubicati in zone montane. I prati permanenti ricadenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 sono ammissibili all'aiuto anche se situati in zone svantaggiate.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.

Le superfici oggetto dell'aiuto sono a disposizione dell'azienda richiedente alla data della presentazione della domanda di aiuto 2018; le superfici agricole devono essere mantenute in uno stato idoneo al pascolo e, per ciascun ettaro di prato permanente dichiarato nel piano di coltivazione il carico di bestiame annuo deve essere compreso tra 0,1 e 6 UBA.

Nel caso in cui il Comune di ubicazione dei prati permanenti aziendali ammissibili non coincida con il Comune di ubicazione dell'allevamento, il pascolamento degli animali è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

I titoli detenuti dall'azienda devono avere un valore medio unitario nell'anno 2015 inferiore al valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno, con Circolare Agea n. 47589 del 5 giugno 2017, pari ad euro 228,76.

4 RISORSE DISPONIBILI E PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI

L'aiuto spettante è calcolato, con arrotondamento all'euro inferiore, come differenza tra il valore medio unitario dei diritti PAC assegnati al richiedente nell'anno 2015 e il valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno, con Circolare Agea n. 47589 del 5 giugno 2017, pari ad euro 228,76.

Gli aiuti sono concessi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

In caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l'Organismo Pagatore AGEA procederà a soddisfare le richieste nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. prati permanenti ubicati in zone montane nelle Regioni o Province autonome con superficie montana superiore all'80% del relativo territorio e nelle zone montane e svantaggiate dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017;
2. prati permanenti ubicati in altri territori montani ad una altitudine superiore a 1000 metri s.l.m.;
3. prati permanenti ubicati in territori montani ad una altitudine tra 600 e 1000 metri s.l.m..

Nel caso di risorse insufficienti, nell'ambito della medesima priorità, si procede ad una riduzione lineare degli aiuti da erogare.

La superficie montana, per la determinazione della percentuale di cui al precedente punto 1, è calcolata sulla base delle rilevazioni ISTAT; il criterio stabilito è stato riscontrato per le zone ricadenti in Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.

5 MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

Ai fini della concessione dell'aiuto, a partire dal 4 novembre 2019 l'OP AGEA renderà disponibili agli agricoltori che hanno presentato la domanda di adesione ai sensi delle Istruzioni Operative n. 13 del 22 marzo 2018 e s.m.i sino al 31 agosto 2018, le domande precompilate per la relativa presentazione.

Gli agricoltori richiedenti potranno, se del caso, integrarla o modificarla limitatamente alle informazioni relative alle "coordinate bancarie" ed alla componente sull'esistenza della "successione CUAA *de cuius* 2015". I dati della domanda sono inseriti nel portale SIAN (www.sian.it) e ciascun richiedente potrà consultare la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.

Le domande dovranno essere presentate all'Organismo Pagatore AGEA entro il 30 novembre 2019.

Viene consentito il rilascio della domanda da parte dell'erede del beneficiario.

6 CONTROLLI ISTRUTTORI DI AMMISSIBILITÀ

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono considerate ammissibili secondo la procedura di seguito riportata, ovvero previa verifica:

1. della completezza delle informazioni e conformità ai requisiti di ammissibilità;
2. della presenza di una domanda valida di adesione alla zootecnia estensiva da parte del beneficiario;
3. dell'assegnazione titoli PAC nel 2015 al beneficiario, o del possesso degli stessi per successione;
4. della presenza di una Domanda Unica 2018 valida da parte del beneficiario;
5. la presenza nella Domanda Unica 2018 di dichiarazione di prati permanenti in zone montane oppure nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 e situati in zone svantaggiate
6. che il richiedente risulti proprietario/detentore dell'allevamento presso BDN, in un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;
7. del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica;
8. del rispetto del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti:
 - a. nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:
 - i. carico UBA/ha ottenuto rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) ai prati permanenti ammissibili all'aiuto;
 - b. in comuni non limitrofi alle superfici pascolate:
 - i. l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo, verificando il rispetto del previsto carico UBA/ha considerando i capi presenti nel documento di trasporto e desunti dall'Anagrafe di Teramo (BDN);
9. determinazione degli ettari complessivamente ammissibili anche in relazione al carico UBA;

10. applicazione dei criteri di priorità per l'eventuale determinazione delle esclusioni;
11. della capienza del plafond di aiuti disponibili ed eventuale applicazione del taglio lineare.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 20.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari, limite innalzato a seguito del Reg. UE 316/2019 del 21 febbraio 2019, entrato in vigore il 14 marzo 2019 ed applicato retroattivamente agli aiuti che soddisfano tutte le altre condizioni.

Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo da concedere è rideterminato dall'Organismo Pagatore AGEA entro la soglia di 20.000 euro. Si applica il cosiddetto **principio dell'impresa unica**, a termine del quale il raggiungimento del massimale non va verificato solo con riferimento al beneficiario ma anche ad altri soggetti allo stesso collegati.

In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

La verifica si effettua attraverso la visura rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA) presso il MISE.

Dal punto di vista della gestione amministrativa, il fatto che si tratti di un aiuto nazionale impone l'esecuzione di alcuni controlli, obbligatori per legge, relativi alla posizione soggettiva del beneficiario per quanto riguarda gli obblighi previdenziali (DURC) attraverso l'interscambio con l'INPS e l'eventuale applicazione nei suoi confronti di provvedimenti interdittivi connessi con la lotta alla criminalità organizzata (comunicazione antimafia) attraverso l'interscambio con la BDNA.

Inoltre, per importi superiori a 5.000,00 euro è necessaria la verifica dell'assenza di debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in base alla Legge di Bilancio di previsione 2018 del 23 dicembre 2017. Nel caso in cui l'azienda agricola presenti importi non versati, l'aiuto dovrà essere ridotto dell'importo dovuto all'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

Gli aiuti spettanti al richiedente, d'importo complessivo inferiore a 250 euro, non sono erogati.

7 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

8 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
--	--

Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
Titolarietà del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p>

	<p>a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</p> <p>b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
--	--

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
F.Martinelli

9 ALLEGATI

Allegato modello

INDICE

1	PREMESSA	3
2	BASE NORMATIVA	3
3	REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.....	4
4	RISORSE DISPONIBILI E PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI	5
5	MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO	6
6	CONTROLLI ISTRUTTORI DI AMMISSIBILITÀ	6
7	MODALITÀ DI PAGAMENTO	7
8	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	8
9	ALLEGATI.....	11